



COMUNE DI PECETTO TORINESE
CAP 10020 – CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Sede Municipale di via Umberto I n.3
Tel. 0118609218/9 - Fax 0118609073
sito www.comune.pecetto.to.it - mail: info@comune.pecetto.to.it
Pec: info@pec.comune.pecetto.to.it

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER
SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA**

**ANNO SCOLASTICO 2019/2020
CON POSSIBILE RIPETIZIONE PER IL 2020/2021**

**CPV 804100001
CIG 7952478074**

Art. 1 – OGGETTO DELL' APPALTO.....	2
Art. 2 - OBIETTIVI DEL SERVIZIO	2
Art. 3 – NATURA GIURIDICA DEL SERVIZIO	2
Art. 4 - DURATA ED AMMONTARE PRESUNTO DELL' APPALTO	2
Art. 5 – REVISIONE PREZZI	3
Art. 6 – MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO	3
Art. 7 - PERSONALE.....	4
Art. 8 - COORDINAMENTO	4
Art. 9 – OBBLIGHI POSTI A CARICO DELL' APPALTATORE.....	4
Art. 10 – PAGAMENTI	5
Art. 11 – VIGILANZA SUL SERVIZIO	6
Art. 12 - PENALITA'	6
Art. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	7
Art. 14 - CONTROVERSIE	7
Art. 15 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO	7
Art. 16 - SPESE CONTRATTUALI	7
Art. 17 - TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI.....	8
Art. 18 - CLAUSOLA SOCIALE	8
Art. 19 - NORME DI RINVIO	8

Art. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di assistenza educativa specialistica finalizzata al sostegno all'integrazione scolastica, in esecuzione alla legge 104/92, per il supporto alla crescita, alle capacità di socializzazione, all'autonomia relazionale e gestionale degli alunni in situazione di disabilità psico-fisica residenti sul territorio comunale, da svolgersi sulla base del fabbisogno segnalato dagli Istituti ed in collaborazione con i responsabili di progetto sulla base degli obiettivi da essi indicati.

L'attività si svolge presso le Scuole site sul territorio comunale ovvero, salvo diversi accordi, in Scuole site in Comuni limitrofi, in rapporto alla frequenza degli allievi.

Il servizio di assistenza educativa è esteso all'ambito extrascolastico per inserire gli allievi presso i centri estivi, per un numero massimo di tre settimane nei mesi di giugno e luglio.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di affidare servizi complementari e nuovi servizi, nei casi ed alle condizioni di cui all'articolo 106 del D. Lgs. n. 50/2016.

Il servizio viene appaltato in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia e la ditta appaltatrice è tenuta ad osservare la normativa vigente di settore, compresi i provvedimenti adottati in data successiva a quella di affidamento del servizio.

Art. 2 - OBIETTIVI DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto del presente appalto mira ad affrontare e sostenere situazioni di disabilità di alunni residenti frequentanti le scuole di ogni ordine e grado (scuola dell'infanzia, scuola primaria e secondaria di primo grado) che necessitino dell'affiancamento di assistenza educativa, in conformità al Piano Educativo Individualizzato, onde fornire agli alunni stessi stimoli individualizzati e differenziati quali occasioni di supporto e potenziamento delle opportunità e delle risorse globali della scuola.

Gli obiettivi del servizio, pertanto, sono tesi a sviluppare le potenzialità di ogni alunno diversamente abile nel campo dell'autonomia personale, della comunicazione, dell'integrazione sociale, nonché ad ottimizzare la fruizione dell'offerta scolastica favorendo il raggiungimento degli obiettivi didattico-educativi.

Art. 3 – NATURA GIURIDICA DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto dell'appalto è da considerarsi di pubblico interesse e non potrà perciò essere sospeso o interrotto.

In caso di sospensione od interruzione anche parziale del servizio, eccettuati i casi di forza maggiore, l'Amministrazione Comunale potrà sostituirsi all'Appaltatore per l'esecuzione d'ufficio del servizio stesso, con rivalsa delle spese a carico della impresa, oltre alle conseguenti sanzioni applicabili ed all'eventuale risarcimento dei danni.

Il servizio è da considerarsi servizio pubblico essenziale ai sensi della legge 12.6.1990 n. 146 e s.m.i. *“Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati”*.

In caso di sciopero, pertanto, dovrà essere garantito il rispetto della citata normativa.

Art. 4 - DURATA ED AMMONTARE PRESUNTO DELL'APPALTO

Il servizio viene appaltato per un anno scolastico, con decorrenza dall'1 settembre 2019 al 31 agosto 2020, per tutti i giorni previsti dal calendario scolastico nell'ambito del periodo sopra indicato, con articolazione oraria da definirsi, di anno in anno, con gli insegnanti di riferimento.

La Stazione Appaltante si riserva di dare avvio alle prestazioni contrattuali anche in pendenza di stipula del contratto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di valutare l'applicazione di quanto disposto dall'art. 63, comma 5, lett. b) del D. Lgs n. 50/2016, al fine di addivenire alla ripetizione del servizio affidato per un ulteriore anno scolastico, e precisamente per il periodo dall'1.9.2020 al 31.8.2021, sulla base delle previsioni normative al tempo vigenti.

L'Appaltatore, su richiesta motivata del Comune, è tenuto alla proroga del termine del contratto alle medesime condizioni in essere, per il tempo necessario ad addivenire a nuova aggiudicazione e, comunque per un periodo massimo di mesi sei.

Sulla base del fabbisogno relativo all'anno scolastico 2018/2019, l'ammontare presunto annuo dell'appalto è pari ad € 47.600,00, oltre IVA. In caso di ripetizione per un secondo anno scolastico, il valore globale presunto del contratto comprensivo dell'eventuale ripetizione è di € 95.200,00, fatto salvo l'aggiornamento prezzi.

Il prezzo offerto deve considerarsi comprensivo di tutti i costi, nessuno escluso, per il servizio di cui al presente appalto. L'importo s'intende accettato senza riserva dall'Appaltatore poiché, con il solo fatto della presentazione dell'offerta, si presume che egli abbia eseguito gli opportuni calcoli, verifiche ed accertamenti, tenuto conto della specificità degli interventi richiesti e di tutte le circostanze prevedibili e non, relative all'esercizio del servizio stesso.

Art. 5 – REVISIONE PREZZI

I prezzi contrattuali sono fissi ed invariabili per il primo anno di validità del contratto.

Successivamente, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, a seguito di richiesta dell'aggiudicatario da presentarsi improrogabilmente entro il mese di giugno, essi potranno essere soggetti ad adeguamento, sulla base della variazione dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale (FOI) determinata dall'ISTAT, con decorrenza dal mese di settembre successivo.

Art. 6 – MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio è rivolto ad alunni residenti sul territorio comunale, in situazione di disabilità, i cui nominativi e le cui necessità sono trasmessi annualmente dalle Scuole al Comune.

Prima dell'avvio di ogni anno scolastico, il competente Servizio comunale trasmette all'appaltatore l'elenco degli utenti, corredato, per ognuno, dalla richiesta di intervento e delle ore assegnate.

L'Amministrazione Comunale, in relazione a nuove esigenze emerse, ha facoltà di aumentare o ridurre il numero dei minori inseriti nell'elenco nominativo e di incrementare o ridurre il numero delle ore a ciascuno assegnate, nonché di variare la distribuzione delle ore assegnate ad ogni singolo utente.

Il servizio di assistenza agli alunni disabili nell'ambito scolastico, consiste nel fornire le risorse professionali educativo-assistenziali, ritenute necessarie per integrare le funzioni svolte dagli insegnanti titolari della classe, nell'ambito della giornata scolastica.

Il servizio è finalizzato all'integrazione dell'allievo nella classe, sviluppando, in particolare, l'incontro fra competenze/risorse dell'allievo con il curriculum educativo e didattico, nell'ambito della programmazione della classe e nella piena e totale collaborazione con il personale docente.

Gli interventi da attuarsi devono essere preventivamente concordati nelle modalità con i referenti della scuola. Gli operatori dell'appaltatore potranno avere incontri con i docenti di riferimento al fine di definire i progetti individualizzati per un monte ore massimo da definire ad inizio anno scolastico.

In caso di uscite didattiche, saranno concordate preventivamente le modalità di partecipazione dell'allievo alle uscite e le modalità di assistenza. Non è consentita la partecipazione da parte del personale dell'appaltatore ad uscite non concordate preventivamente con il Comune.

Qualora l'orario di lavoro e le esigenze del servizio richiedano la presenza degli educatori scolastici durante il pasto, agli stessi è concessa la fruizione gratuita del pasto fornito dal servizio comunale di ristorazione scolastica.

Il servizio di assistenza specialistica agli alunni disabili nell'ambito extrascolastico ha lo scopo di inserire gli allievi presso i centri estivi, esulando dal semplice concetto di custodia ed intrattenimento, offrendo un'esperienza formativa promotrice di un arricchimento della creatività, di una crescita nell'autonomia in un'ottica di continuità educativa iniziata a scuola. Tale servizio si svolge per un numero massimo di tre settimane nei mesi di giugno e luglio.

La gestione dei servizi di cui al presente articolo viene resa in regime di appalto, con assunzione di rischio di impresa e con obbligo di esatta esecuzione delle prestazioni da parte dell'aggiudicatario.

Sono riconosciute dall'Amministrazione Comunale ampie facoltà di controllo in merito all'adempimento puntuale e preciso dei programmi di lavoro previsti e al rispetto di tutte le norme contrattuali e contributive nei confronti degli operatori impiegati nei servizi.

Art. 7 - PERSONALE

L'Impresa affidataria dovrà garantire il servizio previsto nel presente capitolato con proprio personale e con un numero di operatori idoneo allo svolgimento del medesimo.

Il servizio dovrà essere svolto da educatori, con qualifica professionale idonea allo svolgimento dei compiti previsti dal capitolato (almeno livello D1) ed in possesso di idonei requisiti formativi.

All'avvio di ogni anno scolastico l'Appaltatore, dovrà inviare all'Amministrazione l'elenco del personale operante con specificata la relativa qualifica e con il rispettivo curriculum; ogni variazione a detto elenco dovrà essere tempestivamente comunicata. Analogamente dovrà essere fatto successivamente per qualsiasi variazione, nel rispetto del vincolo di cui ai successivi commi.

Al fine di assicurare la necessaria continuità del sostegno nei confronti dei soggetti svantaggiati, l'Appaltatore dovrà assicurare il più possibile un basso indice di turn-over e dovrà impiegare gli educatori scolastici che già nel precedente anno scolastico abbiano svolto analoga attività presso le strutture del Comune, fatta salva la disponibilità degli stessi, nel rispetto delle normative contrattuali.

Poiché il servizio si rivolge ad allievi con particolari difficoltà psicofisiche per cui è importante che gli alunni instaurino rapporti solidi e continuativi con le figure di riferimento, non è ammessa la sostituzione degli educatori scolastici, nel corso dell'anno scolastico se non per gravi e giustificati motivi che dovranno essere comunque preventivamente segnalati al Servizio Istruzione del Comune. L'Appaltatore dovrà garantire l'immediata sostituzione in tutti i servizi dell'appalto, in caso di assenza e malattia, ferie e permessi del personale, senza ulteriore aggravio di spesa per l'Amministrazione Comunale e senza interruzioni di servizio.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione di quegli educatori che si rendano responsabili di inadempienze nel proprio ambito lavorativo oppure nel caso si rendano artefici di situazioni di criticità, di qualsivoglia natura.

Gli operatori dovranno astenersi dal divulgare o rivelare a terzi notizie riservate inerenti persone o famiglie utenti dei servizi con le quali l'operatore sia venuto in contatto in occasione del proprio servizio. In particolare si richiama la normativa in merito alla tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali (D. Lgs. 196/2003 e GDPR 679/2016).

L'Appaltatore dovrà osservare tutte le disposizioni ed ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, dalle leggi e dalle norme in materia assicurativa, contributiva, previdenziale, retributiva e sindacale. I conseguenti oneri sono a carico dell'appaltatore.

Art. 8 - COORDINAMENTO

L'Appaltatore deve garantire la figura di un referente, che abbia maturato esperienza almeno triennale nello specifico ruolo, al quale spetta il coordinamento dei servizi e degli interventi. Tale figura rappresenta il punto di riferimento dell'Amministrazione Comunale e dei Dirigenti Scolastici e dovrà garantire il corretto funzionamento dell'intero servizio affidato all'Appaltatore, con la sua partecipazione a tutti i momenti di programmazione, coordinamento e verifica.

Al referente compete:

- organizzare le sostituzioni del personale assente;
- verificare periodicamente il funzionamento dei servizi con l'incaricato dell'Amministrazione Comunale e con i responsabili di progetto delle scuole.

Il referente deve essere reperibile telefonicamente e a disposizione dell'Amministrazione Comunale durante l'orario di funzionamento dei servizi comunali. Tempi e modalità verranno concordati con il referente dell'Amministrazione comunale.

Per le funzioni di coordinamento non sono previsti compensi economici aggiuntivi.

Art. 9 – OBBLIGHI POSTI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è tenuto a:

- 1) garantire l'avvio del servizio secondo le tempistiche fissate dal Comune, anche nelle more della stipula del contratto;
- 2) individuare gli educatori ed il coordinatore del servizio nel rispetto del successivo art. 18;
- 3) sospendere il servizio in assenza dell'utente assistito;

- 4) presentare al Comune, prima dell'avvio del servizio, l'elenco nominativo completo di tutto il personale impiegato con i rispettivi curricula e con il recapito telefonico del coordinatore;
- 5) applicare al personale condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, nonché rispettare tutte le norme e gli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dal CCNL di settore;
- 6) presentare al Comune, prima della stipula del contratto di appalto, polizza di assicurazione per responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori di lavoro che copra l'intero periodo contrattuale, che comprenda nei terzi anche gli utenti del servizio e garantisca altresì i danni subiti/arrecati dagli utenti nel luogo di esecuzione del servizio, nonché tutti i danni riconducibili ai servizi richiesti dal presente capitolato. I massimali previsti dovranno essere non inferiori ad €. 500.000,00;
- 7) presentare, prima della stipula del contratto, cauzione definitiva, in ragione del 10% del valore dell'appalto, a garanzia dell'osservanza delle obbligazioni assunte, secondo le modalità previste dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016;
- 8) garantire la conservazione del posto di lavoro del personale operante alle dipendenze del precedente esecutore del contratto secondo quanto previsto dai vigenti contratti di lavoro delle categorie interessate, anche se l'impresa non ha aderito alla loro sottoscrizione; pur nel caso in cui non esistano disposizioni contrattuali in materia, la subentrante dovrà, comunque, attenersi a tale indicazione;
- 9) garantire, per quanto di sua competenza, la continuità educative nei confronti degli alunni assistiti, per l'intera durata dell'appalto, limitando il più possibile il turn over;
- 10) garantire la riservatezza delle informazioni riferite alle persone che fruiscono delle prestazioni oggetto del presente appalto;
- 11) garantire una adeguata formazione e aggiornamento del personale;
- 12) vigilare sul buon funzionamento del servizio assumendo le necessarie forme di controllo e di ritorno dei dati informativi;
- 13) assumersi l'onere e la responsabilità dei danni che possano derivare agli utenti, agli operatori, a terzi e a cose nel corso dello svolgimento delle attività ed imputabili al proprio personale, derivanti da irregolarità o carenze nelle prestazioni, senza diritto di rivalersi verso il Comune;
- 14) attuare l'osservanza delle norme derivanti dalla presente e futura normativa relativa alla prevenzione ed assicurazione infortuni sul lavoro, alle prevenzioni per la disoccupazione volontaria, invalidità e vecchiaia, malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore, compreso il rispetto del T.U. 81/2008 e s.m.i., e delle disposizioni che potranno intervenire per la tutela dei lavoratori;
- 15) presentare tutta la documentazione derivante dagli obblighi delle suddette leggi su richiesta dell'Amministrazione Comunale;
- 16) collaborare con il competente servizio comunale, con le scuole ed i servizi sociali nella predisposizione di correttivi o migliorie che possano essere necessarie per il miglior funzionamento del servizio;
- 17) svolgere il servizio rispettando integralmente quanto previsto nel capitolato speciale.
- 18) redigere e trasmettere al Responsabile del Comune una relazione quadrimestrale (entro gennaio ed entro giugno di ogni anno) sull'andamento e sulla valutazione del servizio reso.

Art. 10 – PAGAMENTI

L'appaltatore provvederà ad emettere mensilmente fattura elettronica nella quale verranno indicate le ore effettivamente prestate durante il mese di riferimento. Ai fini del controllo dei servizi erogati ogni fattura dovrà essere accompagnata dai fogli-firma degli operatori addetti ai servizi e da un riepilogo delle ore effettivamente rese, sottoscritto dal coordinatore e vistato dal referente dell'Istituto Comprensivo o della diversa scuola presso cui si attua il servizio.

L'Amministrazione corrisponderà all'Appaltatore il corrispettivo mensile entro i termini di legge.

Con tale corrispettivo l'impresa aggiudicatrice s'intende compensata dal Comune di qualsiasi suo avere o pretendere per l'espletamento del servizio appaltato o connesso o conseguente al servizio medesimo, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi, essendo in tutto soddisfatta dal Comune con il pagamento delle somme suddette.

Qualsiasi irregolarità formale o materiale riscontrata nella compilazione delle fatture o nell'erogazione del servizio, interromperà il decorso del termine per i pagamenti.

La liquidazione è subordinata alla verifica della regolarità della prestazione ed alla regolarità del D.U.R.C. L'irregolarità del D.U.R.C. comporta la sospensione del pagamento delle fatture e l'interruzione

della decorrenza dei termini di pagamento. L'Amministrazione non sarà responsabile di eventuali ritardi derivanti dai disguidi nell'inoltro delle fatture.

Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati. L'Impresa aggiudicataria, si impegna a comunicare tempestivamente al Comune eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalle vigenti normative.

Per i mandati di pagamento a mezzo bonifico bancario, il Tesoriere comunale applica una commissione nei confronti dei fornitori dell'Ente che hanno un appoggio bancario presso altri istituti di credito.

Il Comune potrà trattenere, sul prezzo da corrispondere all'appaltatore, le somme necessarie ad ottenere il reintegro di eventuali danni già contestati all'appaltatore, il rimborso di spese e/o pagamento di penalità.

Resta espressamente inteso che, in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il fornitore potrà sospendere la prestazione del servizio; qualora il fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'Ente potrà risolvere di diritto il contratto, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata o PEC, fermo restando il risarcimento degli eventuali danni.

Art. 11 – VIGILANZA SUL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 111 del D. Lgs. 50 del 2016, il Comune si riserva la più ampia facoltà di effettuare in ogni momento controlli qualitativi e quantitativi al fine di verificare che il servizio venga effettuato nei modi e nei tempi stabiliti dal presente capitolato e secondo le disposizioni di legge in materia.

L'Appaltatore accetta di sottostare a tutte le ispezioni e ai controlli del Comune e di predisporre tutte le misure che venissero prescritte, di intesa con gli Istituti Scolastici.

Qualora il Comune dovesse accertare che le prestazioni oggetto del presente appalto non vengano eseguite in conformità a quanto stabilito, farà pervenire all'appaltatore le eventuali contestazioni ed osservazioni comunicando altresì le prescrizioni cui l'affidataria dovrà conformarsi entro tempi stabiliti. L'appaltatore sarà tenuto a fornire giustificazioni e controdeduzioni scritte avverso le osservazioni mosse da Comune, entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della contestazione.

Sono fatte salve le norme relative all'applicazione delle penali o alla risoluzione del contratto.

Art. 12 - PENALITA'

L'appaltatore, nell'esecuzione dei servizi previsti, ha obbligo di uniformarsi a tutte le previsioni contenute nel presente capitolato, alle norme di legge vigenti ed alle disposizioni impartite dall'Amministrazione Comunale.

Salvo i casi che possono dare luogo alla risoluzione del contratto, in caso di mancata osservanza da parte dell'appaltatore delle previsioni contrattuali, l'Amministrazione avrà facoltà, a suo insindacabile giudizio, di applicare penali commisurate alla gravità delle inadempienze, secondo il principio di gradualità e a tutela della qualità del servizio.

Le penali saranno precedute da regolare contestazione, a cui l'Impresa si riserverà di dare riscontro con documentate controdeduzioni entro e non oltre cinque giorni dalla comunicazione della stessa.

Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità o non abbia provocato alcuna conseguenza, sarà comminata al riguardo una sola ammonizione.

Dopo la comminazione di quattro sanzioni pecuniarie in un anno scolastico, si potrà addivenire alla risoluzione del contratto.

L'Amministrazione procederà al recupero degli importi addebitati a titolo di penale mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese nel quale è stato assunto il provvedimento nei confronti dell'Impresa.

Si riporta, di seguito, elenco puramente indicativo e non esaustivo delle inadempienze che comportano l'applicazione di una sanzione secondo i principi sopra riportati:

- per ogni giorno di ritardo nell'avvio del servizio, oltre al rimborso delle spese sostenute per eventuali danni subiti: € 200,00;
- per ogni giorno di ritardo per la mancata comunicazione dell'organigramma nonché delle eventuali successive variazioni: € 100,00;
- sostituzione di un operatore con altro non in possesso dei requisiti o mancata sostituzione di operatore assente: da € 500,00 ad € 2.000,00

- gravi inadempienze rispetto alle previsioni del capitolato da parte degli educatori o del coordinatore: da € 200,00 ad € 2.000,00.

Art. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, può procedere alla risoluzione del contratto, senza che l'appaltatore possa pretendere risarcimenti o indennizzi di alcun genere, nei seguenti casi:

- gravi e reiterate violazioni agli obblighi contrattuali non eliminate a seguito di diffida formale da parte dell'Amministrazione Comunale;
- arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione, da parte dell'appaltatore, dei servizi oggetto dell'appalto non dipendente da causa di forza maggiore;
- quando l'appaltatore risulti oggetto di procedura concorsuale ovvero abbia cessato o ceduto l'attività;
- quando, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, avesse ceduto a terzi, comprendendo tra questi eventuali imprese associate, tutti o parte degli obblighi contrattuali;
- in caso di frode;
- sopravvenute cause di esclusione e sopravvenute cause ostative;
- violazioni degli obblighi in materia assicurativa e previdenziale del personale ovvero di sicurezza e prevenzione, ai sensi delle norme vigenti in materia;
- abituale deficienza e negligenza nel servizio, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano il servizio stesso;
- violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. n. 62 del 2013, e del patto di integrità.

Nelle ipotesi sopra indicate, il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Amministrazione Comunale di volersi avvalere della clausola risolutiva. In tale ipotesi, l'Amministrazione Comunale si rivarrà sull'Appaltatore a titolo di risarcimento dei danni subiti per tale causa, con l'incameramento della cauzione, salvo il recupero delle maggiori spese sostenute dall'Amministrazione Comunale in conseguenza della risoluzione del contratto.

Nell'ipotesi di risoluzione e negli altri casi di cui all'art. 110 del D. Lgs. 50 del 2019, l'Amministrazione interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del servizio. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Art. 14 - CONTROVERSIE

L'appaltatore non potrà sospendere l'appalto né rifiutarsi di eseguire le disposizioni che l'Ente darà per effetto di contestazioni che dovessero sorgere tra le parti.

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra il Comune e l'Appaltatore in ordine all'esecuzione del servizio e all'applicazione delle norme del capitolato, sarà competente il Foro di Torino.

Art. 15 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

L'Appaltatore non può cedere o subappaltare l'esecuzione di tutto o di parte del contratto. Le cessioni ed i subappalti effettuati costituiscono causa di risoluzione del contratto. In tal caso il Comune procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento di ogni ulteriore maggior danno conseguente.

Art. 16 - SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti il contratto, che sarà stipulato presso la residenza municipale in forma pubblica amministrativa.

Qualora l'aggiudicatario non si presenti entro il termine fissato per la stipula del contratto e non concorrano motivi da essere valutati dall'Amministrazione per una stipula tardiva, questa ha facoltà di

dichiararlo decaduto dall'affidamento. In tal caso rimangono, comunque, a carico della ditta inadempiente le maggiori spese sostenute.

Art. 17 - TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003 e del GDPR 679/2016, l'Appaltatore sarà designato quale responsabile del trattamento dei dati personali che saranno dallo stesso raccolti in relazione all'espletamento del servizio e si obbliga a trattare i dati stessi esclusivamente al fine dello stesso espletamento del servizio.

Le parti presteranno il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

Art. 18 - CLAUSOLA SOCIALE

Ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 50 del 2016, l'Appaltatore, ai fini della stabilità occupazionale del personale impiegato, nel prioritario interesse educativo dei minori coinvolti e nel rispetto di quanto previsto dagli accordi nazionali di categoria, dovrà prioritariamente assorbire il personale impiegato nel servizio in forza alla gestione uscente.

Il personale attuale è pari a cinque operatori di livello D1.

Art. 19 - NORME DI RINVIO

Il presente appalto è soggetto, oltre all'osservanza di tutte le norme e condizioni precedentemente enunciate, al rispetto delle disposizioni del codice civile, del D. Lgs. 50 del 2016 e di tutte quelle vigenti in materia.

La ditta è tenuta comunque al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'affidamento e durante il rapporto contrattuale.

Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente.